

Decreto del 5 agosto 2010 - Min. Economia e Finanze

Adeguamento della misura dei compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale, ai sostituti d'imposta ed ai professionisti abilitati per l'attività svolta nell'anno 2009, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2010

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Articolo 2

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 13 settembre 2010

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, concernente la riforma della disciplina dei Centri di assistenza fiscale, di seguito denominati C.A.F.;

Visti gli articoli 3-bis, comma 10 e 7-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che hanno esteso la facoltà di prestare l'assistenza fiscale prevista dall'art. 34, comma 4, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 agli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 e nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, di seguito denominati «professionisti abilitati»;

Visto l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, così come modificato dall'art. 1, comma 333, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale per le attività di cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai C.A.F. e, a decorrere dall'anno 2006, ai professionisti abilitati spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di euro 12,91 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale per le attività di cui al comma 2 dell'art. 37 dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di euro 10,33 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, che prevede che il compenso di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 venga corrisposto in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta;

Visto l'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in base al quale la misura dei compensi previsti nel medesimo articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT rilevata nell'anno precedente;

Visto il decreto interministeriale del 1° agosto 2001 con il quale si è proceduto ad adeguare i suddetti compensi spettanti ai C.A.F. ed ai sostituti d'imposta, applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 1999 e l'anno 2000 pari +2,6%, elevandone la misura da L. 25.000 (euro 12,91) a L. 25.650 (euro 13,25) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art. 38 e da L. 20.000 (euro 10,33) a L. 20.520 (euro 10,60) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;

Visti i decreti interdirigenziali del capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato con i quali, dall'anno 2002 si è proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai citati C.A.F. ed ai sostituti d'imposta, applicando la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per ciascuna dichiarazione modello 730 elaborata e trasmessa ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 38;

Visto il decreto interdirigenziale del capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 29 marzo 2007, con il quale sono state stabilite le modalità di erogazione del compenso spettante ai C.A.F. e ai professionisti abilitati per l'attività di assistenza fiscale svolta nell'anno 2006 e successivi; Visto il decreto interdirigenziale del direttore generale delle finanze di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del 13 maggio 2009 con il quale si è proceduto ad adeguare i compensi spettanti ai C.A.F., ai sostituti d'imposta ed ai professionisti abilitati per l'attività svolta nell'anno 2008;

Vista la nota del 2 febbraio 2010, n. 586, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la

variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno 2009 risulta pari al +0,7%;

Considerato che a norma dell'**art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997**, occorre adeguare alla predetta variazione percentuale la misura unitaria del compenso spettante ai C.A.F., ai sostituti d'imposta e ai professionisti abilitati per l'attività prestata nell'anno 2009;

Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale l'ufficio del coordinamento legislativo-finanze ha osservato, tra l'altro, che il presente atto consiste in un mero adeguamento statistico operato sulla base di un parametro oggettivamente predeterminato dalla legge e che, pertanto, tale atto può essere ricondotto nell'area dei provvedimenti di carattere gestionale;

Sentita l'Agenzia delle entrate;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

In vigore dal 13 settembre 2010

1. Il compenso di cui all'**art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241** adeguato per l'anno 2008 a euro 15,92 con decreto ministeriale del 13 maggio 2009, spettante ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, per ciascuna dichiarazione modello 730/2009 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a euro 16,03.

2. Il compenso di cui all'**art. 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241** adeguato per l'anno 2008 a euro 12,73 con **decreto ministeriale del 13 maggio 2009**, spettante ai sostituti d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2009 elaborata e trasmessa, è elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a euro 12,82.

3. Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso è determinato in misura doppia.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

In vigore dal 13 settembre 2010

1. L'aumento risultante dall'applicazione dell'art. 1 è corrisposto ai C.A.F. e ai professionisti abilitati, sui compensi loro spettanti, con le modalità indicate nel **decreto 29 marzo 2007** del capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.

2. I sostituti d'imposta applicano l'aumento, stabilito dall'articolo precedente, sui compensi loro spettanti, con le modalità di cui al **comma 2 dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997**.

3. I sostituti d'imposta che hanno già percepito il compenso per l'attività prestata nell'anno 2009 effettuano una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione del presente decreto, pari all'aumento stabilito dall'art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)